



Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni Caselli”

sede legale Via Roma, 67 – Siena

tel. 0577/40394 – Fax 0577/280161 – e-mail: siis004001@istruzione.it – istitutocaselli@ecert.it(PEC)

I.P.S.S.C.T. “CASELLI”

*Istituto Professionale Statale per i
Servizi Commerciali e Turistici
Siena – Via Roma, 67*

I.P.S.I.A. “MARCONI”

*Istituto Professionale Statale
per l’Industria e l’Artigianato
Siena – Via Pisacane, 5*

I.T.A.S. “MONNA AGNESE”

*Istituto Tecnico Statale per Attività
Sociali-Biologico-Linguistico
Siena – Via del Poggio, 16*

I REGOLAMENTI

1. REGOLAMENTO D’ISTITUTO

2. REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Le norme che regolano la vita interna dell'Istituto si ispirano ai principi democratici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta Internazionale sui diritti dell'Infanzia. Fanno inoltre riferimento diretto a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, dal Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, del D.P.R. 10 Ottobre 1996, n. 257, e sue modifiche e integrazioni. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare attività di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamento di Consiglio d'Istituto e di Giunta Esecutiva, regolamento delle Assemblee degli studenti, regolamenti specifici per l'utilizzo di Laboratori ed attrezzature, regolamenti relativi alla partecipazione ad Attività. Detti regolamenti sono adottati dal Consiglio d'Istituto. I regolamenti esistenti si intendono in vigore fino a revisione e successiva adozione

PARTE I I PRINCIPI

SEZIONE I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, forma alla cittadinanza, è informata ai valori democratici

Art. 3

La scuola deve favorire:

- l'acquisizione delle conoscenze
- la crescita della persona in tutte le sue dimensioni
- lo sviluppo dell'autonomia individuale e della coscienza critica
- il raggiungimento di obiettivi personali culturali e professionali
- la consapevolezza e la valorizzazione dell'identità di genere
- la valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti

Sono esplicitivi in questo senso gli indirizzi espressi nel POF dove sono trattati i seguenti aspetti:

- Le scelte dell'istituto
- Le scelte educative
- Le scelte didattiche

Art. 4

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera religiosa, ideologica, sociale, culturale ed etnica.

Art. 5

La scuola, come viene ribadito nel POF, è attenta al recupero delle situazioni di svantaggio, alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica.

Art. 6

Il Progetto Formativo si fonda sulla qualità delle relazioni studenti-docenti, individuando i principi di un corretto rapporto sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione delle finalità della scuola.

I primi doveri di ogni studentessa e di ogni studente nei riguardi di loro stessi, della famiglia e della società, sono l'assidua frequenza a scuola, l'impegno costante nello studio, il modo di presentarsi e di comportarsi; ogni momento della vita scolastica deve essere ispirato al senso di responsabilità e dignità personale in quanto la serietà, l'ordine e la correttezza sono aspetti che si addicono in un ambiente di studio e di lavoro quale è la scuola.

Dal canto loro, quanti hanno la responsabilità della formazione dei giovani, oltre ad essere in ogni occasione di esempio a questi ultimi, ricercheranno tutti i mezzi per aiutarli nel loro lavoro, sia instaurando con le studentesse e gli studenti un dialogo ispirato a fiducia e a spirito di collaborazione, sia impegnandosi a rimuovere, per quanto è possibile, gli ostacoli e le varie difficoltà obiettive, di carattere personale ed ambientale secondo quanto affermato nell'art. 3.

Ai fini di un proficuo svolgimento del lavoro scolastico si precisa quanto segue:

Attraverso opportuni accordi tra le componenti interessate, verrà disposto un orario di ricevimento dei genitori, affinché i rapporti con le famiglie siano i più frequenti possibile. La scuola inoltre si premurerà di prendere contatto con i genitori degli alunni in tutti quei casi in cui ciò apparirà necessario (scarso impegno o scarso rendimento, assenze o ritardi non regolarmente motivati, mancanze gravi, ecc.).

L'accesso alla segreteria per gli alunni si effettua di norma al mattino tutti i giorni prima o dopo il termine delle lezioni (non durante l'intervallo), mentre per il pubblico dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, nel pomeriggio i locali della scuola sono aperti oltre che per le attività previste dal D.L.vo n.297 del 16 Aprile 1994 e successive modifiche, per riunioni di carattere sindacale, culturale e in genere attinenti alla vita scolastica, a tutte le componenti della scuola (insegnanti, personale non insegnante, studenti, genitori), che ne faranno motivata richiesta alla Presidenza, ferma restando l'osservanza delle norme vigenti.

SEZIONE II DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 7

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

La scuola si fa carico di un costante rapporto con il mondo del lavoro e dell'università, al fine di adeguare la preparazione degli studenti ad un valido inserimento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi.

Per quanto riguarda in particolare le classi del biennio, l'attività di orientamento deve mirare anche all'identificazione della concordanza tra le attitudini e le aspettative degli studenti con l'offerta formativa dell'istituto (si veda quanto previsto dal POF).

Art. 8

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (si veda il POF al punto "Modalità di verifica e criteri di valutazione" e quanto previsto dalla procedura relativa alle modalità di valutazione).

Art. 9

Il documento di programmazione annuale è lo strumento per mezzo del quale ogni Consiglio di classe attua, nel corso di un anno scolastico, gli obiettivi e dà concretezza ai principi espressi nel presente Regolamento, riferendosi alla necessità della classe e di ogni studente. Le programmazioni educative e didattiche sono soggette a verifica intermedia e finale.

Art. 10

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla carriera scolastica.

Art. 11

Per gli organismi di rappresentanza, si fa riferimento a quanto previsto dai Decreti Delegati, DPR 31 maggio 1974 n° 416, 417, 418, 419 420. L'istituto si propone di migliorare le modalità di partecipazione e di rappresentanza da parte degli studenti (rappresentanti di classe e di Istituto) attraverso interventi specifici.

Art. 12

Si riconosce a tutte le componenti presenti nella scuola il diritto di esprimere le proprie idee. Viene data possibilità di affiggere all'interno della scuola, negli appositi spazi, manifesti, cartelloni, volantini o altro materiale stampato o manoscritto. Il materiale deve essere firmato e colui che lo affigge se ne assume la responsabilità.

Art. 13

L'istituzione garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto. Viene garantito l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I locali vanno riconsegnati senza danni; in caso contrario il risarcimento sarà addebitato ai responsabili organizzativi.

Art. 14

Gli studenti sono tenuti a:

frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;

avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente e tra loro un atteggiamento di rispetto;

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando negli spazi adiacenti alle uscite di sicurezza, lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;

utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 15

Il libretto delle giustificazioni

- a) Nei primi giorni di scuola viene consegnato ad ogni studente un libretto personale numerato; la corrispondenza numero studente viene conservata in segreteria.
- b) Il libretto va autenticato attraverso la firma dei genitori o di un tutore e la controfirma del Preside o di un delegato. La firma sul libretto personale è da apporsi alla presenza del Preside o tramite la presentazione di un documento dei genitori stessi da parte dello studente. Tale operazione deve essere svolta entro i 20 giorni successivi alla consegna del libretto; dopo tale periodo, se il libretto non risultasse convalidato, lo stesso verrà ritirato e trattenuto in Vicepresidenza fino a quando non sarà ritirato direttamente dal genitore.
- c) In caso di smarrimento del libretto personale, lo studente (se maggiorenne) o i genitori (se studente minorenni) devono denunciare il fatto attraverso uno scritto, a tale denuncia va allegato un bollettino attestante un versamento di una somma che il Consiglio d'Istituto provvederà a fissare anno per anno per rilasciare il duplicato che verrà privato degli statini già utilizzati.

- d) Il libretto personale per le giustificazioni dei ritardi e per i permessi di uscite fuori orario sarà fornito dalla segreteria degli studenti.
- e) In caso di esaurimento degli statini (per assenze e/o ritardi e/o uscita anticipata), verrà rilasciato un duplicato che verrà consegnato ai genitori previo versamento della somma che il Consiglio d'Istituto avrà stabilito. La consegna verrà effettuata dal Coordinatore di classe.
- f) Le giustificazioni sono vagliate dal Dirigente Scolastico o da docenti delegati, devono essere sottoscritte con firma autografa, da un genitore o tutore, corrispondente a quella depositata.
- g) Per le assenze causate da malattia è necessario il certificato medico quando esse si protraggono oltre i cinque giorni consecutivi.
- h) Assenze prolungate per oltre cinque giorni o immediatamente collegate a periodi di sospensioni delle lezioni, che non siano di salute, dovranno essere comunicate anticipatamente, tramite lettera scritta alla Presidenza.

Art. 15

In caso di assenza collettiva degli alunni dalle lezioni, i genitori chiedono la riammissione a scuola dichiarando di essere a conoscenza dell'astensione tramite presa d'atto.

Art. 16

In riferimento a quanto previsto dalla statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R 24 giugno 1998 n. 249) le norme disciplinari fanno riferimento ai seguenti principi fondamentali:

- finalità educativa della sanzione;
- responsabilità personale;
- libera espressione delle opinioni;
- diritto di difesa (esporre le proprie ragioni);
- non influenza della infrazione disciplinare sulle valutazioni scolastiche;
- temporaneità della sanzione;
- proporzione tra infrazione e sanzione;
- riparazione del danno;
- considerazione della situazione personale dello studente;
- possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della scuola;
- allontanamento temporaneo dall'Istituto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni.

Le norme che regolano le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte nel regolamento di disciplina allegato.

PARTE II NORME ATTUATIVE

Art. 17

Entrate: Gli alunni sono ammessi all'interno dell'Istituto a partire dalle 8,15 . Poiché le lezioni devono iniziare alle 8,20 gli insegnanti della prima ora devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e da quel momento inizia la loro responsabilità di sorveglianza.

Un collaboratore scolastico avrà l'obbligo di chiudere il portone di ingresso alle ore 8,30 e di attenersi rigorosamente a tale orario.

Gli alunni che si presenteranno in ritardo sull'inizio delle lezioni saranno, quando il portone di ingresso è già chiuso, ammessi alla 2^a ora con un permesso provvisorio da regolarizzare sull'apposito libretto il giorno successivo. Gli alunni che si presenteranno a scuola tra le ore 8,20 e le 8,30 privi di giustificazione potranno essere ammessi alle lezioni dal docente della prima ora se il ritardo è occasionale; non ammessi se il ritardo è abituale. In questo caso la riammissione verrà effettuata alla seconda ora dall'ufficio della presidenza. Tali ritardi non potranno comunque essere più di 5 nel corso dell'anno scolastico, salvo che siano dovuti a causa di forza maggiore (incidenti, ritardo dei mezzi pubblici di trasporto, visite mediche certificate, ecc.).

Gli alunni ritardatari dovranno sostare in spazi appositamente individuati dalle diverse sedi scolastiche. In ogni caso gli alunni non saranno ammessi oltre l'inizio della terza ora anche se muniti di giustificazione.

Art. 18

Uscite: l'uscita degli alunni avviene dopo il suono dell'ultima campanella secondo il piano per la sicurezza della scuola approvato dal Consiglio di Istituto.

Eventuali eccezionali uscite anticipate, non più di 5 nel corso dell'anno, sia di alunni maggiorenni che minorenni potranno essere autorizzate a discrezione della Presidenza che valuterà la serietà dei motivi addotti.

Gli alunni maggiorenni presenteranno richiesta scritta da loro stessi, mentre i minorenni presenteranno richiesta scritta dai Genitori che dovranno anche venire a prendere l'alunno all'uscita.

Coloro che abbiano fatto la scelta di non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica, qualora la lezione di Religione non coincida con la prima o l'ultima ora devono, se autorizzati, uscire dall'edificio scolastico; mentre devono rimanere all'interno della scuola, negli spazi appositamente individuati dalle diverse sedi scolastiche, se non autorizzati.. Se al posto della Religione viene disposta la supplenza con altra materia, ovvero se si attuano modifiche di orario, l'alunno deve partecipare alla lezione disposta al posto della Religione. In ogni caso non saranno consentite uscite prima della IV ora.

Le uscite anticipate che avvengono con frequenza più o meno costante per attività sportive o per esigenze personali, dovranno essere annotate sul registro di classe e concesse solo in base ad un calendario redatto e sottoscritto dalla società sportiva o da ente interessato, oltre che dalla sottoscrizione del genitore.

Gli studenti che abitano in località molto lontane dall'istituto e servite in modo insufficiente dai mezzi pubblici di trasporto, possono chiedere un permesso permanente di entrata o di uscita fuori orario previa idonea documentazione

Art. 19

Giustificazioni: gli alunni minorenni che siano stati assenti dalle lezioni non possono essere riammessi se non previa dichiarazione orale o scritta dei Genitori (o di chi ne fa le veci) sui motivi dell'assenza. Il riconoscimento della validità dei motivi è competenza discrezionale della Presidenza.

Gli alunni maggiorenni presenteranno dichiarazione scritta personale ma anche per loro vige la competenza discrezionale della Presidenza.

In caso di assenza superiore a 5 giorni consecutivi, comprensivi di giorni festivi, (dovuti a motivi di salute e non) è necessario presentare un certificato per la riammissione in comunità (di guarigione e/o di riammissione).

La giustificazione va presentata il giorno successivo e comunque non oltre il secondo giorno successivo, in caso contrario la presidenza provvederà ad avvertire le famiglie.

Art. 20

Assenze collettive: in caso di assenza collettiva l'indicazione di "sciopero" o "manifestazione" o simili sul libretto delle giustificazioni, per gli alunni minorenni ha il valore di comunicazione che la famiglia è al corrente dell'assenza e per gli alunni maggiorenni ha quello di dichiarazione di responsabilità della scelta fatta.

Qualora l'alunno assente soltanto nel giorno dell'assenza collettiva intenda giustificare per " motivi di salute " deve produrre certificato medico, se invece intende giustificare per " motivi di famiglia " deve venire accompagnato da un Genitore se minorenne oppure presentarsi al Preside se maggiorenne. In caso di reiterate assenze collettive la scuola provvederà ad avvertire le famiglie.

Art. 21

Comunicazione alle famiglie: la Segreteria didattica deve informare periodicamente (nelle comunicazioni infraquadrimestrali " i cosiddetti pagellini") le famiglie sulla frequenza scolastica degli alunni e ogniqualvolta si verificano irregolarità nelle giustificazioni.

Art. 22

Sorveglianza: la sorveglianza degli alunni durante l'intervallo spetta ai docenti indicati dagli appositi ordini di servizio. La sorveglianza degli alunni all'uscita dell'ultima ora spetta ai docenti dell'ultima ora ciascuno per la propria classe. La sorveglianza degli alunni in caso di uscita dalle aule durante le ore di lezione spetta al personale ausiliario.

Art. 23

Uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive: tutte le attrezzature dell'Istituto sono a disposizione delle componenti scolastiche anche nelle ore pomeridiane (14 - 16) compatibilmente con i giorni di apertura della scuola, purché sia garantita la presenza responsabile del/dei Docente/i della materia.

Gli alunni, il personale docente e tecnico sono tenuti al rispetto dei regolamenti per l'utilizzo di tali attrezzature.

Art. 24

Cic (Centro informazione e consulenza): gruppi di almeno 20 studenti possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'Istituto e con la collaborazione del personale docente dichiaratosi disponibile allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, aggiornamento ed orientamento per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 25

Danni: i danni all'edificio ed alle attrezzature scolastiche causati dagli alunni per negligenza o dolo dovranno essere integralmente risarciti. Il risarcimento non esclude eventuali provvedimenti disciplinari. Il danno, dove è possibile, può essere risarcito secondo il principio della riparazione del danno, in accordo con le famiglie per gli alunni minorenni.

Art. 26

Fumo: in tutto l'edificio scolastico è assolutamente vietato fumare.

E' consentita la sosta, per gli alunni maggiorenni, negli spazi appositamente individuati nelle diverse sedi, a cui potranno accedere solo durante l'intervallo.

Art. 27

Uscite durante le ore di lezione: gli insegnanti non devono far uscire gli alunni durante le lezioni. Qualora in casi eccezionali lo concedano, devono annotare il nome di chi è uscito sul registro di classe in modo che gli insegnanti delle ore successive siano informati di quanto accaduto.

Durante le lezioni gli alunni potranno allontanarsi dall'aula solo in via eccezionale, uno alla volta, ed esclusivamente se autorizzati dall'insegnante dell'ora e dovranno rimanere in classe durante il cambio dell'ora.

I docenti a loro volta dovranno effettuare il cambio di classe nel più breve tempo possibile. Le famiglie saranno informate del ripetersi di assenze arbitrarie dall'aula durante le lezioni.

Art. 28

Autorizzazione del Preside: senza l'autorizzazione scritta del Preside nessun alunno, a nessun titolo, può entrare nelle altre classi durante le lezioni per motivi inerenti il Comitato studentesco o l'organizzazione di assemblee o la distribuzione di volantini e simili. Gli insegnanti hanno il dovere di avvertire immediatamente la Presidenza in caso di violazione della norma.

Art. 29

Vendita colazioni: l'Istituto consente che una ditta esterna (in regola con tutta la normativa commerciale e sanitaria) convenzionata all'inizio di ciascun anno, svolga un servizio di vendita di panini e simili durante l'intervallo. L'Istituto non chiede partecipazione di alcun tipo ai proventi della vendita ma pretende uno sconto dei prezzi rispetto al listino ufficiale della Camera di Commercio e controlla periodicamente la qualità e la quantità della merce. In caso di riscontrate irregolarità può disdire la convenzione in qualunque momento senza dovere alcun risarcimento.

Art. 30

Palestra: gli alunni possono accedere al piano di linoleum solo se indossano scarpe "da ginnastica". I Docenti di Educazione Fisica sono personalmente responsabili dell'obbligo del rispetto di questa norma e di quelle previste nel regolamento per l'utilizzo della palestra.

Art. 31

Telefoni cellulari: all'interno delle aule è vietato per tutti l'uso dei telefoni cellulari sia per chiamare che per ricevere, nonché per inviare e ricevere messaggi (sms e mms); non è consentito l'uso del cellulare in sostituzione della calcolatrice, per cui, durante l'orario delle lezioni i cellulari devono essere spenti e tenuti in cartella; non è consentito altresì l'uso del cellulare per fotografare, filmare, registrare persone e cose all'interno dell'istituto (legge sulla privacy). Agli allievi sorpresi ad usare il cellulare durante le attività didattiche questo sarà sequestrato dall'insegnante e restituito alla fine del suo orario di insegnamento, se l'utilizzo lede i diritti della privacy saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Art. 32

Regolamento: il presente regolamento, dopo la prima approvazione da parte del Consiglio di Istituto, può essere modificato per le parti soggette a modifica purché le proposte di cambiamento siano approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3.

Eventuali modifiche in contrasto con la normativa superiore saranno comunque nulle e nessuno sarà tenuto ad osservarle.

REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI

(DPR 249/98 - art .4)

Il presente regolamento riguarda le infrazioni disciplinari commesse dagli alunni ed è redatto ai sensi dell'art.4 del DPR 249 del 24/06/98.

La scuola, nell'adempiere all'obbligo imposto dal DPR 249 vuole sottolineare che, di norma, non intende raggiungere risultati di alcun tipo attraverso il ricorso alle sanzioni disciplinari, in quanto valuta, come suo fine primario, quello di formare persone di buona cultura e di civile responsabilità attraverso i normali strumenti di una efficiente attività didattica, di una serena e corretta convivenza associativa e di rapporti equilibrati tra le componenti.

In conseguenza, l'eventuale ricorso alle sanzioni del Regolamento di disciplina per il verificarsi di infrazioni disciplinari, anche se improntato a finalità formative, viene considerato un atto necessario e doveroso ma comunque rilevatore di un mancato successo educativo e pertanto di stimolo ad operare per migliorarsi e migliorare.

Il presente regolamento individua:

1. **le mancanze disciplinari.** Partendo dalla previsione dell' art. 3 del citato DPR n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, il presente regolamento declina gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta che, per darne una visione di insieme, vengono sintetizzati in una specifica tabella sinottica.
2. **le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari.** Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono individuate dal presente regolamento che le individua specificatamente nella tabella sopra menzionata. A tal fine la nostra scuola si è ispirata al principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quello che si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegare le sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
3. **gli organi competenti** a comminare le sanzioni. Il regolamento d'istituto identifica gli organi competenti ad irrogare le **sanzioni diverse dall'allontanamento** dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le **sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica** sono riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto. In particolare:
a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. Quando la sanzione è comminata dal Consiglio di classe, in conformità al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994), esso deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, i quali hanno il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.
4. **il procedimento** di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; alla forma e modalità di attuazione del contraddittorio; al termine di conclusione.
5. **procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, come**, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Si riporta una **classificazione** delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. A tal proposito va precisato che, le fattispecie previste nella tabella del presente regolamento non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze della scuola.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 - Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite ed individuate dal regolamento d'istituto e riportate nella specifica tabella dal n° 1 al n° 6, insieme alle mancanze disciplinari e agli organi competenti ad irrogarle.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 8):

Tali sanzioni, definite ed individuate dal regolamento d'istituto e riportate nella specifica tabella dal n° 7 al n° 13 - adottate dal Consiglio di Classe - sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - Comma 9).

Le suddette sanzioni, definite ed individuate dal regolamento d'istituto e riportate nella specifica tabella al n° 14, sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1. devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
2. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art.4 comma 9 bis): L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti;

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà valutare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9bis). È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter). La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico". Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si opera con la dovuta riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

IMPUGNAZIONI

Le **impugnazione** (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari hanno lo scopo di garantire da un lato "**il diritto di difesa**" degli studenti e, dall'altro, **la snellezza e rapidità del procedimento**, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Le impugnazioni previste dall'art. 5 del D.P.R. non incidono automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso **da parte di chiunque vi abbia interesse** (genitori, studenti), **entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia** interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 - Comma 1). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L'Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone da un docente (per ogni sede aggregata) designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante (per ogni sede aggregata) eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Partecipa all'Organo di garanzia un assistente amministrativo con funzione di segretario.

Per la componente studenti e genitori si elegge un membro supplente per la surroga e la sostituzione dei membri effettivi.

La riunione dell'Organo di garanzia è valida se sono presenti tutte le componenti.

In sede di votazione l'astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse - **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). In tale circostanza l'Organo si riunisce al completo dei tre docenti e dei tre studenti.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il comma 3 del citato art. 5 attribuisce al direttore dell'ufficio scolastico regionale la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dall'originario testo del DPR 249.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell'emanazione del regolamento d'istituto ad esso presupposto.

In tal caso, il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La decisione è subordinata **al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale**.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria **esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte** prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il comma 5 **fissa il termine perentorio di 30 giorni**, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Comportamento sanzionato (mancanze disciplinari)	Sanzione	Organo competente a disporre la sanzione	Publicità del provvedimento sanzionato
1 - Disturbo continuato durante le lezioni e le attività didattiche	Ammonizione scritta	Docenti e/o Dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe
2 - Offese verbali o atti di mancanza di rispetto verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio e blasfemia	Ammonizione scritta	Docenti e/o Dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe
3 - Assenze e/o ritardi non giustificati dopo il terzo richiamo verbale; falsificazione della firma	Ammonizione scritta	Docenti e/o Dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie
4 - Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri	Ammonizione scritta e risarcimento del danno	Docenti e/o dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie
5 - Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Docente responsabile dell'osservanza del divieto e/o dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie
6 - Violazione del divieto di uso del cellulare durante l'attività didattica	Ammonizione scritta e sequestro del cellulare con restituzione ai genitori	Docenti e/o dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie
7-Recidiva (tre comportamenti sanzionati con ammonizione scritta)	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
8 - Manomissione e/o sottrazione di documenti ufficiali della scuola; atti di vandalismo	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
9 - Violenza morale e/o fisica alle persone, atti di bullismo, molestie sessuali	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
10 - Uso di sostanze psicotrope	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
11- Recidiva (tre comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni)	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
12 - Furti, spaccio di sostanze stupefacenti, gravi atti di violenza intenzionale alle persone	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia e alle autorità competenti per i reati perseguibili per legge
13 - Gravi atti di vandalismo	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia
14 - Reati o fatti avvenuti all'interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di classe	Comunicazione alla famiglia e alle autorità competenti per i reati perseguibili per legge